

## **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI.**

Con verbale del consiglio di amministrazione del 16 febbraio 1999, l'organo Amministrativo della cooperativa Edilizia a proprietà indivisa "PRIMO MAGGIO" ha adottato, a sensi dello statuto Sociale, il seguente Regolamento, approvato dall'assemblea straordinaria in data 27 giugno 1999, e successivamente modificato con assemblea straordinaria del 28 giugno 2002.

### **REGOLAMENTO**

Art. 1 Le disposizioni contenute nelle convenzioni eventualmente stipulate con i Comuni e/o con altri Enti nonché le Leggi di Finanziamento utilizzate per i diversi interventi costruttivi sono da considerare in ogni caso prevalenti rispetto alle presenti statuizioni, in quanto con esse non compatibili.

Art. 2 Il socio deve chiedere, al momento della sua domanda di associazione o successivamente, di essere inserito nella graduatoria prevista per le assegnazioni. A tale scopo gli verrà richiesto di compilare una apposita scheda predisposta dalla Direzione, e approvata dal consiglio di amministrazione, contenente i dati salienti e rilevanti ai fini della graduatoria di assegnazione alloggi:

- Dati anagrafici;
- Composizione del nucleo familiare;
- Eventuali conviventi non compresi nel nucleo familiare;
- Redditi propri e dei conviventi;
- Titolarità del diritto di proprietà e/o di altro diritto reale su immobili di civile abitazione sul territorio nazionale in capo a sé e/o ai conviventi;
- Eventuale avvenuta fruizione delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa;
- Accettazione del trattamento dei suoi dati così forniti ai fini della Legge sulla privacy (L.675/96 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 3 Le disponibilità di alloggi, derivanti da nuovi interventi, da assegnare ai soci non assegnatari, dovrà essere comunicata mediante:

- 3.1. Affissione nella sede sociale e presso le sezioni soci, in apposita bacheca, di una comunicazione contenente le informazioni più significative e quali il numero degli alloggi da assegnare, le caratteristiche, l'ubicazione, i requisiti necessari

- per l'assegnazione, gli esborsi richiesti al socio; la durata della permanenza in bacheca della comunicazione in oggetto sarà di almeno 15 giorni di calendario;
- 3.2. Lettera, da inviarsi ai soci non assegnatari, contenente la comunicazione di cui al n.3.1 qualora gli alloggi da assegnare siano superiori al numero di 36;
  - 3.3. Presso la Sede sociale sarà tenuto un ordinato protocollo delle affissioni delle comunicazioni di cui al punto 3.1;
  - 3.4. Si potrà provvedere alle assegnazioni solo dopo aver verificato la correttezza, agli atti sociali, delle comunicazioni come sopra disposte.

Art. 4 Modalità e Criteri di Assegnazione dei nuovi interventi costruttivi

Il consiglio di amministrazione o, in caso di specifica delega di poteri da parte del Consiglio stesso al gruppo di Consiglieri e soci a ciò delegati, dovrà tempestivamente riunirsi per l'assegnazione degli alloggi relativi ai nuovi interventi e, dopo aver constatato la regolarità delle procedure di comunicazione, formulerà la graduatoria di assegnazione che sarà articolata nelle seguenti fasi:

- 4.1. Il 30% (trenta per cento) degli alloggi sarà assegnato sulla base della anzianità di iscrizione alla cooperativa;
- 4.2. il 30% (trenta per cento) degli alloggi sarà assegnato ai soci residenti o che prestano la propria attività lavorativa nel Comune sede dell'intervento costruttivo; in questa categoria la precedenza sarà dettata dall'anzianità di iscrizione alla cooperativa;
- 4.3. Il 20% (venti per cento) degli alloggi sarà assegnato per sorteggio fra tutti i soci iscritti in graduatoria;
- 4.4. Il 20% (venti per cento) sarà riservato alla mutualità interna; il consiglio di amministrazione provvederà ad assegnare questi alloggi valutando particolari situazioni di bisogno o di emergenza, familiare o singola, privilegiando nelle valutazioni:
  - Le condizioni socio-economiche;
  - Le condizioni socio-sanitarie;
  - Le ricongiunzioni familiari e di gruppi familiari;
  - La vicinanza ai luoghi di lavoro o di cura;

Qualora non si ravvisi la necessità di questa riserva, in tutto o in parte, si provvederà a ricomprendere gli alloggi non assegnati con le modalità del presente punto fra quelli di cui al 4.3.

4.5 nella determinazione del numero degli alloggi corrispondenti alle percentuali si procederà sempre, in caso di decimali, con arrotondamenti per difetto; gli alloggi complessivi corrispondenti alla parte decimale delle percentuali di cui ai punti da 4.1 a 4.4 verranno assegnati seguendo l'ordine di cui al punto 4.6;

4.6 Le richieste eccedenti gli alloggi assegnati potranno essere soddisfatte mediante la formazione di una apposita graduatoria formata esclusivamente per sorteggio e da utilizzarsi per l'intervento in oggetto, fino ad esaurimento.

#### Art. 5 Modalità e Criteri di Assegnazione degli Alloggi di risulta

Sono definiti "alloggi di risulta" quelli che si rendono disponibili durante la vita della cooperativa in conseguenza della normale mobilità degli assegnatari e per qualsiasi altro motivo e in ogni caso non riconducibili alla fattispecie del nuovo intervento costruttivo e una volta esaurite le singole graduatorie formate per ogni intervento come previsto all'articolo 4.

5.1 La disponibilità di "alloggi di risulta" dovrà essere comunicata ai soci mediante l'affissione nella apposita bacheca nella sede sociale e presso la sezione soci di appartenenza dell'alloggio. La comunicazione affissa dovrà contenere tutti i dati e dovrà seguire le stesse procedure di cui al punto 3.1.

5.2 Le fasi di assegnazione saranno tre:

5.2.1 il 50% (cinquanta per cento) sarà assegnato sulla base della anzianità di iscrizione alla cooperativa.

5.2.2 Il 50% (cinquanta per cento) sarà assegnato sulla base del criterio di cui al punto 4.4.

5.3 Nella determinazione del numero degli alloggi corrispondenti alle percentuali si procederà sempre per difetto; l'unico alloggio da assegnare o perché il solo "di risulta" o perché "resto" delle percentuali applicate sarà assegnato secondo il principio della alternanza fra 5.2.1 e 5.2.2.

- 5.4 In ogni caso, sarà data precedenza assoluta ai figli del socio già assegnatario dell'alloggio resosi libero, a condizione che:
- 5.4.1 interessato all'assegnazione sia un solo figlio;
  - 5.4.2 sia già socio della cooperativa;
  - 5.4.3 che ottemperi a tutti gli obblighi statutari (Fondo di Mutualità) vigenti al momento della nuova assegnazione;
  - 5.4.4 qualora più di un figlio sia interessato all'assegnazione, si procederà ad un sorteggio.

Art. 6 Memoria delle procedure e controllo delle assegnazioni effettuate

Sarà cura del consiglio di amministrazione o, in caso di specifica delega di poteri da parte del Consiglio stesso al gruppo di Consiglieri e soci a ciò delegati, di provvedere a tenere una ordinata memoria scritta delle operazioni di assegnazione effettuate e del rispetto delle procedure qui individuate.

## **REGOLAMENTO PER IL TRASFERIMENTO DELL'ASSEGNAZIONE.**

### **PRINCIPI GENERALI**

La cooperativa riconosce, nei limiti consentiti dalle Leggi di Finanziamento e/o delle convenzioni stipulate, la mobilità dei soci assegnatari all'interno degli interventi realizzati e tra i diversi interventi, come uno degli elementi essenziali e qualificanti dell'esperienza dell'indivisa, ritenendo essenziale porre i soci in condizione di utilizzare al meglio il patrimonio esistente, favorendo la mobilità nel territorio.

Detta mobilità è però soggetta al presente Regolamento, in ragione delle esigenze di chiarezza, uniformità di comportamento ed equità.

I principi informativi ai quali il consiglio di amministrazione deve ispirarsi nella interpretazione del presente Regolamento sono:

- a. la salvaguardia degli equilibri finanziari della cooperativa, temperando le ragioni di equità derivanti dalla diversa partecipazione dei soci assegnatari alle necessità finanziarie di tempo in tempo espresse dalla cooperativa;
- b. la salvaguardia degli equilibri economici derivanti dalla necessità di natura organizzativa temporanea conseguente al trasferimento dei soci.

### **REGOLAMENTO**

**Art. 1** La domanda deve pervenire unicamente presso la sede sociale della cooperativa in Torino, Via Perrone n.3, ed ha validità sino al 31 dicembre dell'anno di pervenimento.

**Art. 2** La domanda deve contenere obbligatoriamente i dati anagrafici identificativi del socio, la composizione del nucleo familiare, il Comune e/o gli interventi in cui intende trasferirsi e le motivazioni della richiesta.

**Art. 3** Il consiglio di amministrazione provvede al trasferimento valutando particolari situazioni di bisogno o di emergenza, familiare o singola, privilegiando nelle valutazioni:

- le condizioni socio-economiche;
- le condizioni socio-sanitarie;

- le ricongiunzioni familiari e di gruppi familiari;
- la vicinanza ai luoghi di lavoro o di cura.

**Art. 4** Il consiglio di amministrazione ha la possibilità di escludere, dalle domande di trasferimento, quegli alloggi costituenti parte di interventi edilizi non omogenei tra loro.

**Art. 5** Sarà cura del consiglio di amministrazione o, in caso di specifica delega da parte del Consiglio stesso al gruppo di Consiglieri e soci a ciò delegati, di provvedere a tenere una ordinata memoria scritta delle operazioni di trasferimento effettuate nel rispetto delle procedure qui individuate.

## **REGOLAMENTO DEL FONDO DI MUTUALITÀ.**

Il Fondo di Mutualità è regolato come segue:

- 1) E' produttivo di interessi nella misura del 2,5% annuo al lordo delle ritenute di Legge sulla somma effettivamente versata diminuita di 1/99 per ogni anno di giacenza della somma medesima presso le Casse sociali. Al fine del computo dell'interesse e dell'1/99, la somma versata durante l'anno solare verrà riportata al 31/12 dell'anno in corso con apposito conguaglio.
- 2) La restituzione al Socio uscente verrà effettuata dalla cooperativa entro sei mesi sulla base del debito ancora in essere nei confronti del Socio al 31/12 dell'anno precedente la sua uscita; tale somma verrà conguagliata con i mesi di competenza dell'anno in corso alla data dell'effettivo rilascio sia per quanto concerne gli interessi che per l'1/99.
- 3) Il diritto alla restituzione in capo al Socio uscente compete al medesimo solo alla data dell'effettivo rilascio, cioè alla data dell'effettiva disponibilità da parte della cooperativa dell'alloggio già in godimento al Socio uscente. Tale restituzione è naturalmente subordinata alla liquidazione di ogni eventuale pendenza in essere fra il Socio e la cooperativa, nonché alla sua dichiarata volontà di non richiedere altre assegnazioni in godimento.